

STATUTO DELLA FONDAZIONE "REALIZZA IL CAMBIAMENTO"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Realizza il Cambiamento" (di seguito anche la "Fondazione").

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Milano.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta la modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sia in Italia che all'estero delegazioni, uffici e sedi secondarie onde poter svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue quale scopo generale la tutela e la promozione dei diritti umani sia in Italia che all'estero e, più specificatamente, si prefigge di promuovere programmi in aree di particolare fragilità sociale, interventi di tipo umanitario in situazioni di emergenza ed anche iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Per realizzare il suo scopo, la Fondazione può interagire e collaborare con ogni altro Ente, pubblico o privato, non lucrativo o lucrativo, operante nel settore della cooperazione nazionale ed internazionale, disposto ad agire a tutela della giustizia e dei diritti umani e contro l'ingiustizia e l'esclusione sociale.

Articolo 4 - Attività connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione può porre in essere ogni attività ritenuta utile ed opportuna, ovvero a titolo esemplificativo e non tassativo, può:

- a) svolgere attività di beneficenza indiretta tramite l'erogazione di concessioni in denaro provenienti dal patrimonio della Fondazione o da donazioni appositamente raccolte, a

favore di enti senza scopo di lucro che operano nei settori di cui all'art.10 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 460/1997, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

- b) partecipare ad enti privati e pubblici, lucrativi e non lucrativi, ivi incluse le cooperative sociali non lucrative ONLUS, con espressa facoltà di concorrere allo sviluppo ed al finanziamento di detti enti, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione medesima, con facoltà di procedere anche alla relativa costituzione, con conferimenti a valere sul fondo di gestione;
- c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, nel rispetto dei limiti e degli obblighi di legge;
- d) promuovere, organizzare e gestire luoghi e strutture di aggregazione e di ricovero, di persone che necessitino di assistenza e di tutela, nei rispetto delle forme e dei limiti di legge;
- e) promuovere raccolte pubbliche di fondi per la realizzazione diretta od indiretta degli scopi istituzionali;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali anche promuovendo e/o supportando direttamente e/o in collaborazione con soggetti terzi lo sviluppo di nuove iniziative nei propri settori di attività anche tramite la messa a disposizione a titolo gratuito, a favore di enti senza scopo di lucro ed imprese a vocazione sociale che operano nei settori della attività della Fondazione, di beni, servizi, know-how, sempre nel rispetto dei fini istituzionali della Fondazione stessa e della normativa vigente in materia;
- g) stipulare ogni opportuno atto o contratto, nessuno escluso, che sia considerato utile per il perseguimento degli scopi della Fondazione, inclusi: l'acquisto, la vendita, la permuta, la costituzione, la rinuncia di diritti reali immobiliari, l'assunzione di finanziamenti per l'esecuzione delle operazioni deliberate, gli atti di gestione e di amministrazione dei beni della Fondazione, compresi quelli iscritti in pubblici registri, l'affidamento a terzi di parte delle attività strumentali, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione;
- h) svolgere attività di ricerca, di studio, eseguire pubblicazioni anche periodiche, a mezzo della carta stampata ed anche su supporti audio visivi, con espressa esclusione della stampa di quotidiani, il tutto nelle forme e nei limiti posti dalle leggi vigenti in materia e

nei settori di interesse della Fondazione;

- i) svolgere attività di formazione, corsi, convegni, seminari, direttamente o indirettamente, riguardanti i settori di interesse della Fondazione;
- j) erogare borse di studio, per attività di ricerca, direttamente o indirettamente, riguardanti i settori di interesse della Fondazione.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:


- a) dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore in sede di costituzione;
- b) dagli ulteriori contributi, erogazioni, donazioni del Fondatore; da eredità, legati, donazioni, contributi ed erogazioni di altri soggetti, pubblici e privati, nazionali od esteri, espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
- c) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione per accrescere il proprio patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, viene destinata ad incrementare il patrimonio.

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'ultimo punto del precedente articolo;
- b) da eventuali donazioni, liberalità, lasciti testamentari, erogazioni, contributi, da chiunque provenienti che non siano espressamente destinati a patrimonio;
- c) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- d) da eventuali raccolte fondi;
- e) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, da Enti e fondazioni di erogazione, nazionali ed esteri, senza espressa destinazione a patrimonio.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Articolo 7 - *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del Codice Civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti da chi abbia la rappresentanza della Fondazione o da membri del Consiglio di Indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non profit che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8 – *Fondatore*

Il Fondatore è l'Associazione riconosciuta "ActionAid International Italia - ONLUS".

Al Fondatore compete la determinazione del numero e la nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo ad ogni scadenza e per la prima volta all'atto della costituzione.

All'atto della nomina, il Fondatore può stabilire il compenso eventualmente dovuto ai

componenti del Consiglio di Indirizzo per tutta la durata della carica.

Ogni decisione relativa al rinnovo del Consiglio di Indirizzo della Fondazione è riservata alla Assemblea degli associati del Fondatore, che si riunisce annualmente per l'approvazione del bilancio consuntivo della Associazione.

Qualora il Fondatore venisse a mancare, anche per cessazione di attività, lo stesso procederà alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti ad esso riservati, salve diverse disposizioni dettate dall'autorità governativa.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Indirizzo;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei Conti.

Articolo 10 - Consiglio di Indirizzo

10.1 - Il Consiglio di Indirizzo è composto da tre a cinque componenti nominati dal Fondatore, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 8.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione i componenti del Consiglio Direttivo e/o gli Associati del Fondatore.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.


La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Indirizzo è stato ricostituito su deliberazione dell'Assemblea degli Associati del Fondatore, di cui al precedente Articolo 8.

10.2 - Il Consiglio di Indirizzo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza limitazioni e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dello scopo dell'Ente.

Il Consiglio di Indirizzo può delegare quei poteri che ritiene opportuni per la gestione della Fondazione e la rappresentanza della stessa, ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione medesima.

In particolare provvede a:



- 1) deliberare in merito al bilancio consuntivo annuale, al bilancio preventivo annuale ed alla relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- 3) individuare le aree di attività della Fondazione e stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli Articoli 3 e 4;
- 4) deliberare le modifiche allo Statuto;
- 5) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 6) deliberare la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 7) costituire, se ritenuto necessario od opportuno per le esigenze della Fondazione, Comitati o Commissioni tecnico/scientifiche;
- 8) approvare e modificare il regolamento eventuale della Fondazione;
- 9) nominare tra i suoi membri il Presidente della Fondazione;
- 10) attivare sezioni territoriali della Fondazione in relazione ad attività decentrate sia in territorio nazionale che all'estero;
- 11) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

10.3 - Un membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Decade automaticamente il componente che riveste anche la carica di Consigliere e/o di Associato del Fondatore.

In tali casi, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, informando il Fondatore, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i, che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

10.4 – Le deliberazioni del Consiglio devono essere assunte in adunanza collegiale.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono convocate dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso scritto da trasmettere senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento,

con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata.

La formalità di convocazione può essere espletata, su incarico del Presidente, da un altro membro del Consiglio di Indirizzo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un Segretario della riunione estraneo al Consiglio stesso.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza.

L'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi del Consiglio che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte l'anno.

10.5 - Competerà ai componenti il Consiglio di Indirizzo il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio del mandato.

Il Fondatore potrà stabilire un compenso a beneficio dei Consiglieri all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.

Articolo 11 - Il Presidente

11.1 - Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Esso è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi componenti e cessa dalla carica alla scadenza del Consiglio stesso.

Alla scadenza, il Presidente può essere rieletto.

11.2 – Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente.

Il Presidente presiede il Consiglio di Indirizzo e vigila sulla attuazione delle sue deliberazioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 12 - Il Revisore dei Conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale, iscritto nell'apposito registro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e può essere riconfermato.

Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte del rendiconto economico e finanziario consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 13 - Estinzione e devoluzione

In caso di estinzione della Fondazione, da qualunque causa dipendente, si procederà alla liquidazione del patrimonio.

I beni della Fondazione che resteranno una volta esaurita la liquidazione verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad altre fondazioni, organizzazioni non lucrative, anche di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, purché operanti negli stessi settori della Fondazione.

Qualora il Consiglio di Indirizzo non vi disponga, provvederà l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che abbiano fini analoghi, ai sensi dell'art. 31 del Codice Civile.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to Marco De Ponte

F.to Enzo Sami Giuliano - Notaio

